

**CAPITOLATO PER L’AFFIDAMENTO DELLA GESTIONE DELL’ACCOGLIENZA  
PROFUGHI EMERGENZA UMANITARIA PRESSO CENTRO SITO IN VIA SACCO E  
VANZETTI – COMO PRESTINO -  
PERIODO: 01 GENNAIO - 1 MARZO 2013  
CODICE IDENTIFICATIVO GARA (CIG).....**

**ART. 1 - OGGETTO**

Oggetto del presente affidamento è la gestione dell’ Accoglienza dei Profughi Emergenza Umanitaria, nella fattispecie Migranti Emergenza Nord Africa, presso il Centro di Via Sacco e Vanzetti in località Prestino in Como, nella fase di prosecuzione dell’emergenza fino al 01 Marzo 2013.

**ART. 2 – PARTI CONTRAENTI**

Parti contraenti sono il Comune di COMO, Comune di Como (C.F. 80005370137) con sede in Como, via Italia Libera 18/A, legalmente rappresentato dalla Dott.ssa Franca Gualdoni, nata a Novara, il 18.03.1954, in qualità di Direttore d’Area Attività Sociali ed Educative, in prosieguo indicato semplicemente col termine “Comune”, (di seguito denominato anche “Amministrazione Comunale” e l’impresa appaltatrice del Servizio, Cooperativa Sociale INTESA SOCIALE di Como , con sede legale in Via Martino Anzi n. 8 – P.IVA/C.F. 02931280131, (di seguito denominata anche “Cooperativa”),

**ART. 3 - DURATA**

Il presente affidamento ha validità dall’1 gennaio 2013 al 1 marzo 2013, ferma restando la possibilità di proroga espressa.

**ART. 4 – CORRISPETTIVO**

Per ogni profugo assistito, verrà corrisposta la somma complessiva di **Euro 35,00** (trentacinque) giornalieri accolto, comprensiva di IVA e del pocket money di cui all’art.5

In caso di allontanamento dell’ospite per un periodo massimo di tre giorni, sarà corrisposto alla Cooperativa un importo giornaliero compreso tra Euro 8,00 (otto) ed Euro 6,00 (sei), in relazione al numero dei profughi complessivamente accolti.

Il corrispettivo pro-capite/die è omnicomprensivo di tutti gli oneri funzionali all’espletamento di tutte le prestazioni da assicurare oggetto del presente capitolato.

Con il predetto corrispettivo (*costo pro-capite/die per Profugo*) si intendono interamente compensate dall’Amministrazione Comunale tutte le spese, principali ed accessorie, dirette ed indirette, necessarie per la perfetta esecuzione del servizio affidato, e qualunque altro onere, espresso o non, inerente o conseguente al presente capitolato.

Pertanto nessuna pretesa o rivalsa potrà essere eccepita nei confronti dell’Amministrazione Comunale.

**ART. 5 - SERVIZI E PRESTAZIONI VERSO I PROFUGHI**

- 1) Alloggio in regime di pensione completa comprensivo della fornitura di n. 3 pasti giornalieri (prima colazione, pranzo e cena) secondo le seguenti modalità:

**COMPOSIZIONE DEI PASTI**

Per ogni pasto dovrà essere assicurata a tutti i commensali una disponibilità minima di:

N°1 primo piatto di pietanze di tipo diverso

N°1 secondo piatto di pietanze di tipo diverso o affettati o formaggi



## SCHEMA

N° I contorno.

N° I tipo di frutta o yogurt o, due volte a settimana, dolce monoporzione.

Bevande: latte, caffè, tè, acqua.

**QUALITA' DEGLI ALIMENTI**

I generi alimentari dovranno essere di prima qualità e garantiti a tutti gli effetti di legge, per quanto riguarda la genuinità lo stato di conservazione e l'igiene.

L'immissione al consumo e la distribuzione di nuovi generi alimentari diversi da quelli in uso potrà essere ammessa solo previa autorizzazione di questo Soggetto Attuatore.

Questo Soggetto Attuatore si riserva il diritto, in qualunque momento di far sottoporre i generi alimentari usati e distribuiti dall'Ente al controllo delle autorità sanitarie, veterinarie o laboratori di analisi.

Tutte le derrate alimentari saranno acquistate direttamente dalla struttura alberghiera e nessun obbligo sorgerà in capo alla Prefettura di Como nei confronti dei fornitori di derrate.

**DISTRIBUZIONE DEI PASTI**

L'Ente gestore dovrà fornire nei locali adibiti ad uso mensa i pasti ai soggetti ospiti.

L'Ente gestore si impegna inoltre a fornire i pasti due volte al giorno (pranzo e cena) e la prima colazione tutte la mattina, quotidianamente e sette giorni su sette.

**Il pranzo potrà essere fornito con modalità "packet lunch".**

I pasti e gli altri servizi saranno forniti e distribuiti in via esclusiva ed a totale cura del personale della struttura.

**NOTA: la scelta degli alimenti dovrà essere tale da garantire menù non in contrasto con i principi e le abitudini alimentari degli ospiti, con particolare riguardo ai dettami di tipo religioso e culturale.**

- 2) **Registrazione degli ospiti** (dati anagrafici, nazionalità, entrata, data della dimissione, tempi di permanenza) comprensivo della produzione di un report giornaliero, compilato a cura della Cooperativa e da inviarsi all'Amministrazione Comunale di Como-Settore Servizi a mezzo fax secondo il modello riportato in allegato "A";
- 3) **Fornitura dei seguenti beni:**
  - a) **Prodotti per l'igiene personale**, ovvero:
    - 1 dentifricio
    - 1 spazzolino
    - 1 pettine
    - carta igienica
    - 1 sapone liquido
    - shampoo
  - b) **Servizio di pulizia ed igiene ambientale**
  - c) **Pocket money** giornaliero dell'importo di Euro 2,50 per ciascun migrante, fino ad un massimo di € 7,50 per nucleo familiare, da erogare sotto forma di "buoni" (spendibili in strutture ed esercenti convenzionati) o di carte prepagate da utilizzare a seconda delle necessità dell'ospite (per schede telefoniche, snack alimentari, giornali, sigarette, fototessera, biglietti per trasporto pubblico).  
Il pocket money verrà erogato dal gestore della struttura ospitante, in relazione alle effettive presenze registrate per ciascun ospite, entro i primi 5 giorni del mese successivo a quello di riferimento, dietro firma da parte del destinatario a riprova dell'avvenuto rilascio.

#### **ART.6 PERSONALE**

Per l'espletamento dei servizi specificati nell'art. 5, la Cooperativa si avvale di proprio personale in numero adeguato all'effettiva presenza giornaliera.

#### **ART. 7 – DANNI A PERSONE O COSE - ASSICURAZIONE**

L'Amministrazione non è responsabile dei danni, eventualmente causati ai dipendenti e alle attrezzature dell'impresa aggiudicataria, che possono derivare da comportamenti di terzi estranei all'organico dell'Amministrazione.

La Cooperativa è direttamente ed esclusivamente responsabile dei danni derivanti da cause a esso imputabili di qualunque natura che risultino arrecati dal proprio personale a persone o a cose, tanto dell'Amministrazione che di terzi, in dipendenza di omissioni o negligenze nell'esecuzione della prestazione.

A tal fine la Cooperativa è tenuta, entro la data di consegna del servizio e, comunque ai fini della stipula dell'atto contrattuale, a stipulare apposita assicurazione per danni a persone e a cose riferite specificatamente al presente appalto e, comunque, derivanti da interventi di manutenzione.

La polizza dovrà essere specifica per il servizio di cui al presente capitolato. In alternativa, è consentita l'estensione della polizza generale in possesso della Cooperativa solo se con specifica estensione riferita al presente appalto e con garanzia di copertura a prescindere dall'esistenza di massimali annui.

Tale polizza, per la responsabilità civile per danni a persone, cose e animali che venissero arrecati dal personale della Cooperativa nell'espletamento dei servizi, dovrà avere i seguenti massimali:

- non inferiore ad Euro 2.500.000,00 per ogni sinistro;
- non inferiore ad Euro 1.500.000,00 per danni a persone;
- non inferiore ad Euro 1.000.000,00 per danni a cose.

Eventuali franchigie non sono opponibili all'Amministrazione Comunale.

La polizza dovrà specificare che tra le persone si intendono compresi gli utenti del servizio ed i terzi.

La polizza dovrà coprire l'intero periodo del servizio.

Ogni responsabilità per danni che, in relazione al servizio svolto o a cause ad esso connesse, derivassero al Comune di Como, a terzi, persone o cose, si intenderà senza riserve ed eccezioni, a totale carico della Cooperativa.

L'Amministrazione Comunale è esonerata da ogni responsabilità per danni, infortunio o altro che dovesse occorrere al personale tutto, dipendente della Cooperativa, impegnato nel servizio, convenendosi a tale riguardo che qualunque onere è da intendersi già compreso o compensato nel corrispettivo dell'appalto.

#### **ART. 8 – VIGILANZA SUL SERVIZIO**

L'Amministrazione Comunale svolge attività di controllo e monitoraggio sulla gestione del Centro diretta a verificare il rispetto delle modalità di erogazione dei servizi, così come individuati nelle specifiche e secondo le eventuali proposte migliorative formulate in sede di offerta, nonché la garanzia della qualità, della quantità e delle caratteristiche dei beni forniti in esecuzione del contratto, anche questi come individuati nelle specifiche tecniche e secondo le eventuali proposte migliorative.

I risultati del controllo e del monitoraggio sono finalizzati anche a rappresentare gli elementi di conoscenza utili a migliorare le condizioni di efficacia, efficienza ed economicità relativa all'accoglienza e all'assistenza degli ospiti.

**ART. 9 - VERIFICHE E CONTROLLI**

L'accertamento della regolare esecuzione del servizio è demandata al Servizio Sociale Comunale sotto un duplice profilo:

1. verifica del rispetto di clausole, patti e condizioni contrattuali e controllo dell'effettiva prestazione svolta dalla Cooperativa;
2. controllo della qualità e conformità della prestazione al Capitolato;

L'Amministrazione Comunale si riserva ogni forma di controllo che dovesse ritenere più opportuna e si riserva, altresì, indagini da effettuarsi a campione, laddove lo ritenga opportuno con discrezionalità insindacabile.

**ART. 10 – OBBLIGHI DELLA COOPERATIVA**

La Cooperativa si impegna a:

- comunicare il nominativo del proprio responsabile del servizio di prevenzione e di protezione dagli infortuni;
- fornire dettagliato elenco nominativo del personale che impiegherà nel servizio come titolare delle posizioni lavorative, con l'indicazione del curriculum, delle posizioni assicurative e delle relative qualifiche professionali, nonché i relativi contratti di lavoro, prima dell'inizio dell'appalto. Ogni aggiornamento e variazione dovrà essere tempestivamente comunicato all'Amministrazione Comunale;
- fornire l'elenco del personale di riserva incaricato delle sostituzioni del personale titolare in caso di assenze diverse, pertanto l'Aggiudicataria al fine di mantenere inalterato il livello qualitativo e quantitativo del servizio è tenuta a predisporre un adeguato meccanismo di sostituzione per ferie, malattie, congedi in genere, tale da non comportare alcuna modificazione del servizio espletato, come meglio specificato nella descrizione dei servizi.
- assicurare il rispetto delle finalità della missione istituzionale così come risultano definite anche dalle condizioni e dalle modalità dell'ospitalità stabilite dalla legge ed oggetto del presente capitolato. L'inosservanza della precedente clausola costituisce inadempimento contrattuale ai sensi e per gli effetti degli artt. 1453 e seguenti del Codice di procedura civile.
- assicurare i Servizi nell'arco delle 24 ore giornaliere articolate nel servizio diurno che va dalle ore 8,00 alle ore 20,00 ed in quello notturno che va dalle ore 20,00 alle ore 8,00.
- garantire per ogni turno di lavoro l'impiego di personale necessario all'espletamento di tutti i servizi.
- rispettare nei confronti del personale impiegato nelle prestazioni del servizio, che potrà essere socio-lavoratore/dipendente/collaboratore tutte le norme contrattuali, i trattamenti economici e obblighi assicurativi previsti dalle disposizioni vigenti (art. 1.L.327/00 e D.P.C.M. 30.03.01);
- osservare le disposizioni del D.Lgs 81/2008 e ss. mm. e ii.
- fornire al personale adeguati strumenti, attrezzature e materiali, necessari per la corretta esecuzione del servizio;
- mettere a disposizione un autoveicolo per il trasporto di persone al fine di provvedere alle necessità di spostamento degli ospiti, anche su richiesta del Comune di Como;
- sollevare espressamente l'Amministrazione Comunale da ogni obbligo e responsabilità per retribuzione, contributi assicurativi e previdenziali, assicurazioni infortuni e ogni altro adempimento previsto dalla normativa vigente in materia di lavoro;
- osservare e applicare tutte le norme relative alle assicurazioni obbligatorie ed antinfortunistiche, previdenziali ed assistenziali, nei confronti del proprio personale e dei soci lavoratori. Deve inoltre prevedere la copertura assicurativa, come meglio di seguito esplicitato, per gli incidenti provocati o subiti dagli operatori stessi o per terzi sinistrati, durante l'orario di servizio per il periodo del rapporto contrattuale, esonerando il Comune da ogni responsabilità al riguardo;

**SCHEMA**

- esibire, a semplice richiesta dell'Amministrazione Comunale, libro matricola e foglio paga ovvero fornire autocertificazione ai sensi di legge per singole voci, al fine di verificare la corretta attuazione degli obblighi inerenti l'applicazione integrale del CCNL di riferimento e delle leggi in materia previdenziale, assistenziale e assicurativa. Per l'inottemperanza al suddetto obbligo si rinvia al successivo articolo relativo alle Penalità;
- provvedere alla immediata sostituzione del personale, con personale avente pari requisiti professionali e soggettivi, come meglio dettagliato nella descrizione dei singoli servizi, nel caso in cui l'assenza dello stesso, a qualunque causa imputabile, non consenta la regolare erogazione del servizio;
- assicurare, in linea di massima, e salvo diverse richieste da parte del Servizio Sociale del Comune, la continuità degli interventi di un medesimo operatore presso gli stessi utenti nonché garantire la sostituzione di personale assente con altro di pari professionalità; ogni sostituzione dovrà essere tempestivamente comunicata all'Amministrazione Comunale;
- impiegare nel servizio appaltato personale numericamente adeguato che dovrà osservare diligentemente gli oneri e le norme previste del presente capitolato, osservare il segreto professionale, garantire la riservatezza assoluta relativamente a tutto ciò di cui viene a conoscenza nel rapporto con gli utenti, attuare gli indirizzi della struttura, quali programmi di attività e protocolli di servizio, rispettare i profili orari di servizio. La non osservanza di tali disposizioni conferisce la facoltà all'Amministrazione Comunale, con semplice richiesta motivata, di esigere l'allontanamento del personale. In ogni caso il Comune può ricusare un operatore impiegato nel servizio, per gravi inadempienze ed irregolarità commesse nel corso dell'intervento professionale, richiedendone la sostituzione;
- trasmettere all'Amministrazione Comunale mensilmente un report tecnico dettagliato dell'attività svolta dagli operatori;
- trasmettere all'Amministrazione Comunale il report giornaliero dettagliato di cui all'art.5;
- mettere a disposizione dell'Amministrazione Comunale quanto previsto all'atto del progetto in termini di strumentazione e dati di valutazione dell'efficacia dei servizi;
- organizzare uno schedario, da tenere costantemente aggiornato e a disposizione del Comune, che memorizzi tutti i dati più significativi sul servizio, nel rigoroso rispetto delle vigenti disposizioni di legge in materia di privacy;
- pagare tutte le imposte e tasse generali e speciali, senza rivalsa, che colpiscono o potranno colpire la Cooperativa per i servizi previsti nel contratto;
- sostenere le spese di qualunque entità e specie, necessarie per la perfetta esecuzione dei servizi affidati;
- partecipare ai momenti di verifica e valutazione organizzati dall'Amministrazione Comunale, come meglio specificato nella descrizione dei servizi;
- seguire e rispettare le indicazioni e le modalità esecutive ed ogni altro criterio operativo previste dal presente capitolato.

**ART. 11 - PENALITA'**

In caso di accertato inadempimento nella fornitura, anche parziale, delle prestazioni e dei servizi svolti dalla Cooperativa, sarà applicata una penalità giornaliera pari al 10% dell'importo giornaliero.

Le penali di cui al presente articolo si intendono cumulative tra loro, fino al raggiungimento del 10% del valore complessivo del presente.

**ART. 12 - RISOLUZIONE DEL CONTRATTO**

Le parti convengono che, oltre a quanto è previsto dall'art. 1453 del Codice Civile per i casi di inadempimento alle obbligazioni contrattuali, costituiscono motivo per la risoluzione ai sensi dell'art. 1456 del Codice Civile, le seguenti ipotesi:

- a) Abbandono dell'appalto;



## SCHEMA

- b) Inosservanze delle norme di legge relative al personale dipendente e mancata applicazione dei contratti collettivi e per ritardi reiterati dei pagamenti delle competenze spettanti al personale impegnato nel servizio;
- c) Interruzione del servizio senza giusta causa;
- d) Cessione anche parziale del contratto;
- e) Subappalto di forniture/prestazioni non individuate in sede di presentazione dell'offerta e di gara;
- f) Violazione delle norme di sicurezza e prevenzione;
- g) In seguito alla comminazione penalità per un importo pari al 10% dei corrispettivi;
- h) Gravi violazioni e/o inosservanze delle disposizioni legislative e regolamentari nonché delle norme del presente capitolato e/o gravi violazioni degli obblighi contrattuali non eliminate dalla Cooperativa anche a seguito di diffide dell'Amministrazione Comunale;
- i) Inosservanza grave e reiterata, diretta o indiretta, delle disposizioni di legge, dei regolamenti e degli obblighi previsti nel presente capitolato e del CCNL;
- j) Reiterata inosservanza non grave, diretta o indiretta, delle disposizioni di legge, dei regolamenti e degli obblighi previsti nel presente capitolato;
- k) Per impedimento in qualsiasi modo all'esercizio del potere di controllo da parte dell'Amministrazione comunale.
- l) Per reiterata inadempienza dello stesso obbligo (dalla terza contestazione).

Nelle ipotesi sopra citate il contratto sarà risolto di diritto con effetto immediato, a seguito della dichiarazione della Cooperativa, in forma di lettera raccomandata, di rivalersi della clausola risolutiva.

La risoluzione del contratto per colpa comporta, altresì, che la Cooperativa non potrà partecipare alla successiva gara di analogo oggetto indetta dall'Amministrazione Comunale.

La risoluzione del contratto per colpa comporta l'obbligo della Cooperativa al risarcimento dei danni e incameramento della cauzione da parte dell'Amministrazione Comunale, fatto salvo il maggior risarcimento dei danni.

Il contratto verrà risolto, ai sensi dell'art.1456 del Codice Civile, con semplice pronuncia di risoluzione, nel caso in cui le transazioni finanziarie siano state eseguite senza avvalersi di banche o della società Poste Italiane S.p.A., come previsto dalla L. 13/08/2010 n.136 e ss.mm. e ii.

### **ART. 13 - ESECUZIONE IN DANNO**

Nel caso di risoluzione del contratto per inadempimento della Cooperativa, l'Amministrazione Comunale, al fine di garantire, comunque, la prosecuzione del servizio, è autorizzata, qualora non decida di gestirlo direttamente, a stipulare un nuovo contratto con altro soggetto .

Tale nuovo contratto non potrà protrarsi per un tempo superiore alla durata del contratto iniziale.

I maggiori oneri che l'Amministrazione dovesse eventualmente sopportare rispetto a quelli derivanti dall'applicazione del contratto, sono a carico della Cooperativa.

### **ART. 14 - RECESSO DAL CONTRATTO**

Il Comune si riserva il diritto, ai sensi dell'art.1671 del codice civile, di recedere dal contratto.

### **ART. 15 - RIDUZIONE - SOSPENSIONE DEL SERVIZIO**

Il Comune di Como si riserva la facoltà, per motivi di prevalente interesse pubblico e/o per il verificarsi di nuove e diverse esigenze della comunità locale rappresentata, di ridurre, sospendere senza limiti di tempo, disattivare o sopprimere senza limiti di tempo i servizi oggetto dell'appalto, previo preavviso alla Cooperativa a mezzo raccomandata a.r. con anticipo di almeno un mese sulla data prevista per la riduzione o sospensione del rapporto, senza null'altro a pretendere oltre il corrispettivo dovuto per il servizio già espletato.

**SCHEMA**

Qualora il servizio debba essere interrotto con urgenza per causa di forza maggiore o a tutela degli utenti, la Cooperativa riceverà il corrispettivo per i soli servizi già espletati, senza null'altro a pretendere.

**ART. 16 - TUTELA DELLA SALUTE E DELLA SICUREZZA NEI LUOGHI DI LAVORO**

La Cooperativa, a mezzo del proprio personale, dovrà assicurare, anche sulla base delle linee guida del 25 febbraio 2005 diramate con direttiva del Ministero dell'Interno in data 11 maggio 2005, gli adempimenti ed i servizi di cui al D.Lgs. 9 aprile 2008, n. 81 (che ha abrogato il D.Lgs. del 19 settembre 1994, n. 626 ss. mm. e ii.) in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro, con particolare riferimento alla nomina dei responsabili della sicurezza e degli addetti al primo soccorso e al servizio antincendio che saranno provvisti della necessaria qualifica.

**ART. 17 - PAGAMENTI**

L'Amministrazione Comunale liquiderà, dietro presentazione di fattura, con cadenza mensile o, se più breve, al termine del soggiorno, le prestazioni oggetto del presente.

La liquidazione del corrispettivo avverrà in base alle effettive presenze riportate nel registro di cui all'art. 5 punto 2) – allegato A - secondo il costo pro-capite / pro-die indicato all' art. 4.

A tal fine, il documento contabile dovrà essere corredato da prospetto riepilogativo delle presenze riferite al periodo oggetto di fatturazione, di cui all'allegato B.

La somma dovuta alla Cooperativa verrà liquidata entro 60 giorni dalla data di ricevimento della relativa documentazione contabile.

Dal pagamento del corrispettivo è detratto l'importo delle eventuali penali pecuniarie applicate alla Cooperativa per inadempienza e quant'altro dalla stessa dovuto.

Sull'importo netto progressivo delle prestazioni è operata una ritenuta dello 0,5%. Le ritenute saranno svincolate solo in sede di liquidazione finale dopo l'approvazione, da parte dell'Amministrazione Comunale, del certificato di verifica di conformità previo rilascio del documento unico di regolarità contributiva.

Prima dell'effettuazione del pagamento, L'Amministrazione Comunale dovrà acquisire il DURC (Documento Unico di Regolarità Contributiva). In caso di ottenimento del documento unico di regolarità contributiva che segnali un'inadempienza contributiva relativa a uno o più soggetti impiegati nell'esecuzione del contratto, il Responsabile del Procedimento tratterrà dal certificato di pagamento l'importo corrispondente all'inadempienza. Il pagamento di quanto dovuto per le inadempienze accertate mediante DURC è disposto dall'Amministrazione Comunale direttamente agli enti previdenziali e assicurativi.

**ART. 18 TRACCIABILITA' DEI FLUSSI FINANZIARI**

La Cooperativa si assume gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla L.13/08/2010 n.136 e ss. mm. e ii.

Il mancato utilizzo del bonifico bancario o postale ovvero degli altri strumenti idonei a consentire la piena tracciabilità delle operazioni finanziarie relative al presente appalto costituisce, ai sensi dell'art. 3, comma 9-bis, della legge n. 136/2010, causa di risoluzione del contratto.

#### **ART. 19 - CAUZIONE DEFINITIVA**

La Cooperativa, all'atto della stipula del contratto è tenuto a prestare apposita cauzione definitiva mediante costituzione di garanzia fideiussoria secondo le modalità e nei termini stabiliti dall'art. 113 del "codice dei contratti pubblici ed alla luce dei criteri precisati nella determinazione n.7/2007 del Consiglio dell'Autorità per la vigilanza dei contratti pubblici di lavori, servizi e forniture (G.U. 25.9.2007, n.223).

A garanzia della regolare esecuzione dei servizi sarà richiesta, ai sensi dell'art. 113 del D.Lgs.n. 163/2003 e ss.mm.ii., alla Cooperativa una garanzia pari al 10% (dieci per cento) sui corrispettivi.

La garanzia dovrà essere immediatamente ricostituita, pena la risoluzione del rapporto, ogni qualvolta la Cooperativa la incameri, in tutto o in parte, per l'applicazione delle penalità di cui al presente Capitolato.

Tale garanzia, che sarà svincolata all'approvazione dell'attestato di regolare esecuzione, dovrà essere costituita mediante fidejussione bancaria o polizza assicurativa e dovrà prevedere espressamente la rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore principale, la rinuncia all'eccezione di cui all'art. 1957, comma 2, del C.C., nonché la sua operatività entro 15 (quindici) giorni a semplice richiesta scritta dell'Amministrazione Comunale.

Non sono ammesse polizze rilasciate da società finanziarie.

E' fatto comunque salvo il diritto al risarcimento del maggior danno eventualmente patito dall'Amministrazione Comunale.

#### **ART. 20 - TUTELA DELLE PERSONE E DI ALTRI SOGGETTI RISPETTO AL TRATTAMENTO DI DATI PERSONALI D.Lgs. n. 196/03**

I dati personali relativi ai soggetti ospitati nei centri devono essere trattati in modo conforme alle disposizioni normative di cui al D. Lgs. n. 196/2003 e successive modificazioni ed integrazioni.

#### **ART. 21 - SPESE CONTRATTUALI**

Sono a carico dell' Aggiudicatario tutte le imposte e tasse e le spese relative e conseguenti al contratto, nessuna esclusa od eccettuata, comprese quelle per la sua registrazione.

#### **ART. 22- CONTROVERSIE E FORO COMPETENTE**

Nel caso di controversie, l'Aggiudicatario non potrà sospendere né rifiutare l'esecuzione del Servizio, ma dovrà limitarsi a produrre le proprie motivate riserve per iscritto, in attesa che vengano assunte dall'Amministrazione Comunale le decisioni in ordine alla prosecuzione dello svolgimento dell'appalto.

In assenza di una soluzione concordata per qualsiasi questione insorta tra l'Amministrazione Comunale e la Ditta Appaltatrice relativamente al rapporto contrattuale in essere è competente esclusivamente il Giudice Ordinario del Foro di Como.

E' espressamente esclusa la competenza arbitrale.

#### **ART. 23 - RINVII**

Per tutto quanto non contemplato nel presente, si rinvia ai patti e condizioni di cui al Capitolato originario per la gestione del Centro di Accoglienza di Via Sacco e Vanzetti - Como Prestino, nonché alle vigenti disposizioni in materia.



## SCHEMA

### **ART. 24 - ADEMPIMENTI AI FINI DELLA STIPULAZIONE DEL CONTRATTO**

La Cooperativa sarà invitata a presentare, ai fini della stipulazione del contratto:

- ricevuta dell'Ufficio Economato del Comune per deposito spese di contratto, di registro, di diritti di segreteria ed accessori, che sono a totale carico dell'Aggiudicatario;
- copia della polizza assicurativa di cui all'art. 7 del presente capitolato;
- cauzione definitiva di cui all'art. 19 del presente capitolato.
- modello GAP Appaltatori e Subappaltatori debitamente compilato e sottoscritto;
- dichiarazione tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla L. 13/08/2010 n.136 (il modello verrà fornito dall'Amministrazione Comunale).

Il contratto verrà stipulato in forma pubblica amministrativa con spese a carico della Cooperativa.